

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GIOVANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/05/2023

TITOLO I REGOLAMENTO

Articolo 1: Oggetto

TITOLO II ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 1 bis: Composizione e durata

Articolo 2: Il Presidente, il Vicepresidente e le deleghe

Articolo 3: Il Segretario e il suo ruolo

Articolo 4: Gruppi Consiliari e relative funzioni

TITOLO III ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

Articolo 5: Tipologia degli atti emanati dal CdG

Articolo 6: Relazione annuale

TITOLO IV ADUNANZE

Articolo 7: Convocazione, luogo e deposito atti

Articolo 8: Apertura delle adunanze

Articolo 9: Disciplina della discussione dell'ordine del giorno

Articolo 10: Votazione

Articolo 11: Ammissione di Assessori, Funzionari e Consulenti

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 12: Modifica del regolamento interno e sfiducia al presidente

Articolo 13: Cessazione carica membri

Articolo 14: Scioglimento

Articolo 15: Entrata in vigore

TITOLO VI ELEZIONI

Articolo 16: Requisiti degli elettori

Articolo 17: Requisiti di eleggibilità

Articolo 18: Indizione elezioni

Articolo 19: Liste elettorali

Articolo 20: Commissione elettorale

Articolo 21: Scheda elettorale

Articolo 22: Seggio elettorale

Articolo 23: Operazioni di voto

Articolo 24: Proclamazione degli eletti

Articolo 25: Norme finali

TITOLO I REGOLAMENTO

ARTICOLO 1. – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione del CdG, la struttura interna, i suoi organi interni e il loro funzionamento. La predisposizione, le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento devono essere approvate a maggioranza assoluta del CdG e approvate dalla Giunta Comunale. La risoluzione di questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento è demandata alla discussione interna al CdG convocata dal Presidente, da svolgersi nei tempi di n.1 seduta e da notificare alla totalità dei partecipanti.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE INTERNA

ARTICOLO 1 BIS- COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio dei Giovani è composto da 21 membri eletti a suffragio universale diretto, con metodo proporzionale a scrutinio di lista, da tutti i giovani residenti nel Comune di Frosinone che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

2. Il Consiglio dei Giovani dura in carica 3 anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento.

4. Dopo l'elezione del Consiglio, la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità, la prima seduta viene convocata dal più anziano di età) che la presiede fino all'elezione del Presidente”;

ARTICOLO 2 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE E LE DELEGHE

1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un Presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del CdG. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione, ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età e in caso di corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza.

3. Con le stesse modalità, di cui ai commi precedenti, viene eletto un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare un altro membro del Consiglio a rappresentarlo.

4. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vicepresidente o di entrambi, almeno la metà più uno dei membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vicepresidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro quindici giorni (15) dalla data di presentazione e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

5. Il Presidente rappresenta il Consiglio dei Giovani; è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del CdG; convoca, presiede e coordina le adunanze; cura la programmazione delle attività del CdG e il calendario delle sue riunioni; cura la formazione dell'ordine del giorno; assicura il collegamento tra il CdG e l'amministrazione comunale municipale; partecipa a nome del CdG alle riunioni della giunta comunale che abbiano quale punto all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero, o comunque questioni che coinvolgano direttamente i giovani; adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo; redige avvalendosi anche della collaborazione di altri membri del CdG la relazione annuale dei giovani nel Comune/Municipio da presentare al Consiglio Comunale; svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnate dal Regolamento; si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un Segretario, anche con funzioni verbalizzanti.

6. Il Presidente dovrà nominare, nella seduta stessa del suo insediamento o nella successiva, i consiglieri cui assegnare le diverse deleghe. Il conferimento delle deleghe è soggetto all'approvazione della maggioranza relativa. Il numero di deleghe da assegnare è a discrezione del Presidente ma, le stesse dovranno essere un minimo di sei e riguardare le seguenti tematiche: - Comunicazione - Ambiente - Scuola, Trasporti e Cultura - Bilancio - Rapporti con Regione ed Europa – Sport. Qualora si ritenesse opportuno conferire deleghe riguardanti tematiche differenti da quelle sopra riportate, la questione verrà posta al vaglio dell'Assise, e dovranno essere soggette all'approvazione della maggioranza relativa del CdG. I consiglieri designati alle deleghe “bilancio” e “rapporti con Regione ed Europa” saranno assistiti e affiancati da tutto l'organo per l'individuazione di bandi provenienti dall'UE e dalla Regione, per la messa per iscritto della documentazione relativa all'utilizzo dei fondi e, se necessario, per intrattenere i rapporti con gli uffici comunali competenti e interessati. Le restanti deleghe prevedono una particolare attenzione da parte degli incaricati, i quali dovranno recepire le istanze provenienti dagli altri membri del Consiglio e adoperarsi per la risoluzione delle problematiche poste.

7. Il CDG si dota di pagine social istituzionali destinate alla sola diffusione di comunicati ufficiali riguardanti le attività svolte dall'organo. Il consigliere delegato deve tassativamente - previa la decadenza dalla carica - fornire le credenziali della pagina al Presidente e al Vicepresidente. La gestione delle pagine istituzionali viene svolta dal consigliere delegato, di concerto con il Presidente e il Vicepresidente del CdG. In caso di revoca

della delega questa è assunta *ad interim* dal Presidente o dal Vicepresidente. Per i comunicati del CdG, destinati alla stampa, il relativo contenuto verrà unicamente redatto e trasmesso dal Presidente, a nome dell'intero CdG.

ARTICOLO 3 – IL SEGRETARIO E IL SUO RUOLO

1. Si istituisce la figura del Segretario, nominato dal Presidente, che ha il compito di conservare tutti i verbali redatti dal verbalizzante di turno e le relative proposte da sottoporre a discussione e votazione. I documenti archiviati devono essere portati dal Segretario in seduta, su richiesta di uno dei consiglieri. La carica ha durata annuale. Alla scadenza naturale del mandato, il Presidente, nella prima seduta utile, conferisce di nuovo la carica. La funzione di consigliere verbalizzante deve essere svolta a rotazione tra i presenti. Una volta redatto il verbale, il verbalizzante si impegna a consegnarlo al Segretario, al Presidente, al Vicepresidente e agli organi competenti. All'inizio di ogni seduta si provvede all'approvazione del verbale della seduta precedente.

ARTICOLO 4 – GRUPPI CONSILIARI E RELATIVE FUNZIONI

1. All'interno del CdG si costituiscono nella seduta di insediamento (o nella prima seduta utile dopo l'approvazione del presente Regolamento) i Gruppi Consiliari. Essi dovranno essere maggiori o uguali al numero di liste presentate per le elezioni; minori solo se tutti i membri di una delle liste abbandonano o decadono dalla carica di consiglieri. Ogni gruppo consiliare elegge, attraverso modalità proprie, un portavoce ed eventualmente un suo sostituto, il quale avrà il compito di inviare al Presidente eventuali proposte che lo stesso Presidente, o Vicepresidente, è obbligato a inserire all'interno dei punti all'ordine del giorno o, in caso di complessità delle stesse, e a discrezione del Presidente, o Vicepresidente, all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

TITOLO III ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DEGLI ATTI EMANATI DAL CDG

1. Gli atti emanati dal CdG sono:

- 1) *Proposte di deliberazione*, che costituiscono lo strumento di cui si avvale il CdG per porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale materie che riguardano esclusivamente le politiche giovanili e la condizione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni;
- 2) *Deliberazione di parere* su proposte degli organi comunali, che costituisce l'atto con il quale il CdG esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, su atti dell'Amministrazione che riguardano esclusivamente le politiche giovanili e la condizione dei giovani e ciò che lo interessa.
- 3) *Mozioni*, che sono atti d'indirizzo approvati dal CdG per impegnare il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale al compimento di atti o all'adozione di iniziative riguardanti esclusivamente le politiche giovanili e la condizione dei giovani in generale;
- 4) Si riserva di adottare tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile, con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del proprio operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta

l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal comune/municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio municipale/comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.

ARTICOLO 6 – RELAZIONE ANNUALE

1. Il CdG ha l'obbligo di redigere e approvare entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale sulle condizioni giovanili, riferita all'anno precedente, in seduta congiunta con il Consiglio Comunale che deve essere comunicata alla Presidenza della Regione Lazio e a tutta la popolazione giovanile tramite pubblicazione. Per la redazione della relazione annuale deve essere istituita una Commissione, i cui componenti sono indicati dal Presidente, e dallo stesso presieduta, che avrà il compito di occuparsi collegialmente di tutti gli aspetti del mondo giovanile ritenuti centrali nella stesura del documento.

TITOLO IV ADUNANZE

ARTICOLO 7 – CONVOCAZIONE, LUOGO E DEPOSITO ATTI

1. L'adunanza ordinaria del CdG viene convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, tenuto conto che potrà essere convocata anche con una cadenza più ravvicinata in caso di esigenze particolari. Nella mail di convocazione dell'Assemblea, oltre alla data dell'Assise e alla richiesta della messa a disposizione dell'aula da parte degli uffici competenti, il Presidente o Vicepresidente inseriranno i punti all'ordine del giorno.

2. La richiesta di convocazione deve essere inviata via e-mail da parte del Presidente o del Vicepresidente almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea. L'invio dovrà avvenire, oltre che ai capigruppo consiliari, anche a favore degli uffici competenti per la messa a disposizione dell'aula, del Sindaco e degli Assessori responsabili delle politiche giovanili, delle politiche europee, del rapporto con la Regione.

3. L'Assise potrà avvenire anche in luogo diverso dalla sala consiliare purché sia specificato nell'avviso di convocazione e sia consono ed adeguato alla funzione. In caso di emergenza sanitaria, sarà possibile sostenere le sedute in via telematica. Le adunanze sono pubbliche.

4. In ogni caso, la richiesta di adunanza, in ipotesi di urgenza, potrà essere richiesta da:

- 1) dal 50% +1 dei membri del consiglio (es. 10 su 19/ 11 su 21);
- 2) dall'Assessore addetto alle politiche giovanili;
- 3) Presidente e Vicepresidente di comune accordo;
- 4) un terzo degli aventi diritto al voto

in tal caso, la richiesta di convocazione viene avanzata nei confronti del Presidente o del Vicepresidente e verrà dagli stessi comunicata almeno 5 giorni prima dalla data dell'assemblea agli organi già citati.

ARTICOLO 8 - APERTURA DELLE ADUNANZE

1. L'adunanza del CdG si apre con l'appello nominale dei consiglieri da parte del consigliere verbalizzante. Qualora il numero di consiglieri presenti non fosse maggiore o uguale ad un terzo del Consiglio, l'assemblea verrà ritenuta nulla.

2. Il consigliere sarà da ritenersi assente qualora sia terminato l'appello nominale da parte del consigliere verbalizzante e comunque trascorsi 20 minuti dall'orario fissato per la convocazione dell'assemblea.

ARTICOLO 9 – DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente dirige la discussione esponendo i punti all'ordine del giorno. Concederà la parola a chi ne farà richiesta durante l'Assise. Ogni singolo consigliere ha diritto di intervento sui singoli punti all'ordine del giorno, da sottoporre a votazione, per un tempo massimo di dieci minuti, senza essere interrotto dall'intervento degli altri consiglieri. Dopo l'intervento dei consiglieri che ne fanno richiesta, è concesso al Presidente e al Segretario nonché agli altri Consiglieri un diritto di replica ad ogni intervento per un tempo di massimo di cinque minuti.

2. I capigruppo hanno diritto, prima della messa ai voti di ogni punto all'ordine del giorno, ad una breve replica finalizzata alle dichiarazioni di voto e alle conseguenti motivazioni, per un tempo massimo di cinque minuti.

3. Terminati gli interventi, il Presidente sottopone a votazione la proposta, con le modalità di approvazione previste dal presente Regolamento.

4. L'approvazione delle proposte avverrà a maggioranza relativa.

ARTICOLO 10 – VOTAZIONE

1. Le votazioni delle proposte presentate nel CDG avvengono per alzata di mano, eccezion fatta per l'elezione di Presidente e Vicepresidente (vedi articolo 2, comma 2) che sono a scrutinio segreto.

ARTICOLO 11 – AMMISSIONE DI ASSESSORI, FUNZIONARI E CONSULENTI

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, può invitare alle sedute consiliari Funzionari o Consulenti del Comune o di altri Enti pubblici e privati. Può altresì invitare consulenti e/o professionisti incaricati dal Comune o altro Ente pubblico o privato per fornire illustrazioni e/o chiarimenti.

TITOLO V NORME FINALI

ARTICOLO 12 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO E SFIDUCIA AL PRESIDENTE

1. Il CdG può presentare mozione di modifica del Regolamento interno su richiesta di almeno quattro componenti eletti. La proposta di modifica del Regolamento deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio eletto e approvata dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 13 – CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

1.I membri del CdG cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto al CdG e devono essere approvate dalla maggioranza relativa del CdG. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle seguenti cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge regionale n.20 del 07 dicembre 2007. La decadenza si verifica inoltre per l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. La decadenza da membro del consiglio dei giovani è dichiarata dal CdG stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il superamento del ventiseiesimo anno d'età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione della carica, i membri del CdG vengono surrogati dai candidati primi non eletti della stessa lista.

ARTICOLO 14 – SCIOGLIMENTO

1.Il CdG si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

ARTICOLO 15 – ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente Regolamento è immediatamente efficace all'approvazione del testo da parte della Giunta Comunale.

(PARTE SECONDA)

TITOLO VI ELEZIONI

ARTICOLO 16 - REQUISITI DEGLI ELETTORI

1. Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel comune/municipio;
- b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;
- c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;
- d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.

2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 17 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1.Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 16.

ARTICOLO 18-INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco/Presidente del municipio indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso atto determina:
 - la data delle consultazioni;
 - i seggi elettorali;
 - l'orario di apertura e chiusura del seggio.
3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

ARTICOLO 19-LISTE ELETTORALI

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.
2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 e non più di 50 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
3. Le liste devono essere presentate in comune/municipio a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 15 e non superiore a 21, di cui almeno 1/3 di età compresa tra i 15 e 17 anni.
5. Le liste devono necessariamente indicare:
 - il simbolo e la denominazione della lista;
 - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 20.
7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 19, pena l'esclusione dalla lista.

ARTICOLO 20-COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
 - dal Sindaco/Presidente del municipio o suo delegato, che presiede,
 - dal Segretario Generale/Direttore o funzionario appositamente delegato,
 - dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario.

2. La Commissione elettorale:

- decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 21-SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ARTICOLO 22-SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.
3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

ARTICOLO 23-OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del consiglio dei giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.
3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.
4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

ARTICOLO 24-PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna lista presentata.

2. Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di età compresa tra i 15 ei 17 anni, vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati tra i 15 e i 17 anni che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche se in posizione non utile per la elezione nella rispettiva lista.

ARTICOLO 25-NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 20 d'intesa con la competente struttura "Politiche in favore dei giovani" della Presidenza della Regione Lazio.